

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE**

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. OMISSIS del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, vertente tra

ACCOLLANTE

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza del 15.10.19 e atti ivi richiamati

MOTIVI DELLA DECISIONE

ACCOLLANTE – premesso di essere subentrata, giusta accolto, nel contratto di mutuo ipotecario meglio indicato in citazione, stipulato da MUTUATARIA ACCOLLATA n.q. di legale rappresentante di SOCIETÀ con BANCA – deduce l'usurarietà genetica degli interessi di mora convenuti, in tesi superiori a quelli soglia di riferimento vigenti. Conseguentemente, dedotta l'applicabilità dell'art. 1815 co. 2[^] c.c., chiede: l'accertamento della dedotta nullità e la condanna della banca alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi (in tesi) non dovuti.

BANCA chiede il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, sostenendo la correttezza del proprio operato e dunque l'infondatezza della pretesa di parte. Deduce, per le ragioni meglio illustrate in comparsa, la validità delle clausole contestate, evidenziando che ai fini della verifica relativa al rispetto della l. 108/96, tasso di mora e tasso corrispettivo non vanno sommati.

La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo; rilevato che il mutuo per cui è causa è un mutuo ipotecario con piano di ammortamento c.d. "alla francese" – vale a dire articolato in rate di importo comprensivo di una quota di capitale e di una quota decrescente di interessi – della durata di quindici anni e tassi compensativo e di mora fissi; il Tribunale ritiene di dovere innanzitutto sgombrare il campo da ogni dubbio relativo alla validità del piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento c.d. alla francese è infatti conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. e al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c.,

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, del 20 gennaio 2020

dovendosi condividere la conclusione, raggiunta da gran parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale *“in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto”* (cfr. Trib. Siena 17-07.14, Trib. Milano 05.05.14, Trib. Pescara 10.04.14).

Non rileva, ai fini della validità del contratto, neppure l'eventuale erronea indicazione dell'ISC.

Quest'ultimo non costituisce, infatti, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo. E' dunque infondata la tesi della nullità quale conseguenza di tale errata o omessa indicazione. Ed invero l' art. 117, sesto comma, TUB, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Né può estendersi la portata dell'art. 125 bis TUB dettata con espresso riferimento ai contratti di credito al consumo al fine di tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente-consumatore.

La questione della dedotta usurarietà dei tassi di interesse va affrontata invece procedendo, prima di soffermarsi sulla verifica relativa al caso concreto, a un inquadramento generale dei termini del problema, partendo dall'esame dell'ipotesi di c.d. “usura genetica” – sanzionata sul piano penale dall'art. 644 cp che in essa individua l'elemento oggettivo del reato e, su quello civile, dall'art. 1815 co. 2[^] c.c. – ai fini della quale occorre avere riguardo al momento della pattuizione (art. 1 l. 394/00).

Invero, il meccanismo delineato dalla l. 108/96 impone – ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente dell'individuazione del tasso soglia di riferimento – di adottare i criteri utilizzati dal MEF che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la Banca d'Italia) a classificare le operazioni (con apposito DM) per categorie omogenee “tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie”. Tanto è disposto dall'art. 2 l. 108/96 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644 co. 3[^] c.p., demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la Banca d'Italia) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.

I criteri adottati dal MEF sono dunque vincolanti ai fini dell'individuazione delle categorie di operazioni e dei relativi tassi soglia, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 644 co. 3[^]

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, del 20 gennaio 2020

c.p. e 2 3 l. 108/96 (né il giudice può sindacare in alcun modo l'operato delle predette autorità laddove, nonostante l'esplicito tenore delle norme sopra richiamate, non considerano ai fini della rilevazione l'incidenza degli interessi di mora, come pure della cms in materia di conti correnti).

Le istruzioni della Banca d'Italia non sono tuttavia in alcun modo vincolanti nei confronti del giudice chiamato a verificare l'usurarietà di un'operazione, identificando le componenti del costo dell'operazione suscettibili di valutazione secondo le indicazioni – di segno identico a quelle contenute nelle norme già richiamate – dettate dall'art. 644 co. 4^o c.p.

La centralità della pattuizione – che nel sistema delineato dal legislatore del '96 è il secondo termine di paragone per come si evince dal tenore letterale tanto dell'art. 644 cp quanto dell'art. 1815 co. 2^o c.c. – impone al giudice di compiere la verifica appena evidenziata considerando ovviamente le clausole validamente pattuite, dunque le clausole immuni da vizi di nullità che, ove esistenti, le travolgerebbero alla radice elidendo la rilevanza della dedotta usurarietà.

Sebbene inoltre l'art. 644 co. 4 c.p. non distingua tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale; considerata la natura sanzionatoria e dunque di stretta interpretazione delle norme in esame; è però indispensabile, per confrontare il tasso pattuito e quello soglia, che i due tassi siano "costruiti" in modo omogeneo non solo dal punto di vista funzionale – omogeneità garantita proprio dall'identità di criteri previsti dall'art. 2 l 108/96 e dall'art. 644 co. 4" c.p. che attribuiscono rilievo al principio causale – ma anche dal punto di vista strutturale. È dunque indispensabile che i due valori siano entrambi costruiti come costo in funzione di un tempo predeterminato.

Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815 co. 2" c.c., senza che assumano rilievo eventuali clausole c.d. di salvaguardia, affette da nullità ex art. 1344 c.c. in quanto tese a eludere il divieto di pattuire interessi usurari (cfr. ex multis Cass. sez. 1^a civ. n. 12965/16), trattandosi sostanzialmente di clausole volte ad aggirare la norma, mediante il rinvio tempo per tempo a un parametro (il TEGM rilevato ai fini della l. 108/96) che deve essere il frutto di rilevazioni di mercato da parte del MEF, e dunque una sostanziale vanificazione del meccanismo delineato dalla disciplina antiusura.

Quando invece il secondo valore, cioè il TAEG, sia condizionato da componenti che, pur avendo la funzione di remunerare il denaro e dunque rientrando tra i costi da considerare, non sono parametrizzate sul tempo (p. es. i costi a tantum), oppure abbiano un'incidenza che muta in funzione del valore delle base di calcolo – si pensi agli effetti dei giroconti di competenze dai conti anticipi a quelli ordinari, alle clausole relative alla cms nei conti correnti prima della riforma del 2009, alla penale per estinzione anticipata nei mutui o ancora all'incidenza degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, comprensive di una quota di interessi compensativi – allora, non potrà parlarsi di usura genetica o pattizia; né potrà procedersi ad un'applicazione analogica di norme quali quelle sopra richiamate che, essendo sanzionatorie, sono di stretta interpretazione.

Neppure però potrà negarsi rilievo ai costi in questione, proprio in ragione della loro sostanziale funzione di interessi e, dunque, si ragionerà in termini analoghi a quelli che regolano la c.d. "usura sopravvenuta" di cui si dirà, individuando nel tasso soglia un limite di esigibilità come meglio si spiegherà.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Orbene, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) con pronunce che il Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00, "ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito".

La S.C. (sez. I civ.), nella motivazione della sentenza n. 350/13, ha altresì avuto modo di affermare che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)". Il principio è stato ribadito in motivazione anche dalla sentenza n. 12965/16 (che pure se n'è discostata in materia di cms per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 2/09 per essere sul punto superata dalle sezioni unite).

L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.

Nella prassi applicativa, tuttavia, tale essenziale indicazione, che nel rispetto dello spirito della norma tende a disegnare il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari con la trasparenza e l'oggettività proprie di una fotografia, risulta sostanzialmente ignorata se è vero che le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, adottate dalla Banca d'Italia escludono, espressamente, quali oneri oggetto di rilevazione "gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo". Nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM e nella relativa nota metodologica, in modo pressoché costante dal 2003, gli interessi di mora sono esclusi infatti dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi (e rilevati "separatamente", nella misura media pari a 2,1 punti percentuali, dato finale di un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia nel 2001 e apparentemente non più rivisitata in seguito).

L'applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale, che valorizzando il concetto di costo complessivo dell'operazione e azzerando le differenziazioni tra le singole componenti, correttamente esclude la creazione di zone franche rispetto all'applicazione della disciplina imperativa di cui alla L. n. 108/1996, rende tuttavia necessarie talune precisazioni. Precisazioni che prendono le mosse da una verifica in ordine al tradizionale differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori.

Secondo l'impostazione tradizionale, i primi rappresentano il corrispettivo del prestito, i secondi assolvono, a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

E' tuttavia innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo globale del finanziamento.

La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che, per il debitore, sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, del 20 gennaio 2020

gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^a c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.

Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che l'unico contratto di finanziamento preveda due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio.

Da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di quest'ultimo, da sanzionare nei termini di cui appresso si dirà, non pregiudica la validità e l'efficacia del primo.

Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., che non saranno dovuti solo gli interessi moratori.

La nullità parziale comminata dall'art. 1815 comma c.c., con conseguente trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà dunque solo al complesso delle disposizioni convenzionali predisposto dalle parti per l'eventualità della mora.

La rilevanza penalistica della condotta di usura e l'imperatività della norma contenuta nell'art. 1815 escludono, invero, che possano essere tentate soluzioni di salvaguardia della pattuizione contrattuale degli interessi di mora operando la riduzione della penale manifestamente eccessiva, prevista dall'art. 1384 c.c., o facendo ricorso all'art. 1224 cc co. 1^a, il cui ultimo inciso, disponendo l'allineamento della misura degli interessi moratori non diversamente pattuiti a quella degli interessi corrispettivi, ha effetti sostanzialmente elusivi; né è ipotizzabile ricondurre gli interessi moratori usurari entro il tasso soglia, siffatta riduzione essendo possibile solo (nei rapporti di durata o in quelli regolati da clausole che non abbiano esaurito i loro effetti, come meglio si vedrà infra) quando il superamento del c.d. tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto, per l'abbassamento della soglia, ma non nel caso di "vizio congenito" ravvisabile cioè al tempo in cui "gli interessi moratori sono promessi o convenuti".

Se dunque gli interessi compensativi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno a incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegue nel rispetto del piano di ammortamento, al verificarsi dell'inadempimento, invece, non saranno dovuti gli interessi moratori (e in caso di decadenza del beneficio del termine neppure i compensativi che avranno esaurito la loro funzione), ma risulterà esigibile, per intero ed immediatamente, la sorte capitale.

Il mutuatario avrà dunque interesse in qualunque momento a ottenere una pronuncia che accerti la nullità della clausola che prevede tassi di interessi di mora usurari, ma gli effetti di tale declaratoria – gratuità del prestito e restituzione di quanto eventualmente corrisposto a tale titolo – si produrranno solo nel momento in cui il mutuatario incorra in un ritardo nel pagamento e nella conseguente eventuale decadenza dal beneficio del termine.

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, del 20 gennaio 2020

Dalle considerazioni svolte discende che la verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi compensativi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, e che in entrambi i casi, ai fini della suddetta verifica, occorre considerare nel rispetto del dettato dell'art. 644 co. 4[^] c.p., non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate – si pensi a titolo esemplificativo a costi di addebito forfettizzati, alle penali come pure al costo di polizze accessorie che, prevedendo il diritto di rivalsa dell'assicurazione, sono di fatto prive della causa tipica del contratto di assicurazione, risolvendosi sostanzialmente in una fideiussione ad ulteriore garanzia del mutuante – che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (con esclusione di imposte e tasse).

Tra tali costi non va tuttavia considerata, a parere del Tribunale, la penale per estinzione anticipata.

Sebbene infatti l'art. 644 co. 4[^] c.p. non distingua tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale; proprio guardando al programma negoziale emerge ancora una volta che quella della restituzione anticipata è un'ipotesi ulteriore e diversa rispetto a quelle precedentemente prese in esame (restituzione tempestiva e restituzione tardiva), peraltro (a differenza di queste ultime) tutt'altro che necessitata, ma rimessa esclusivamente alla volontà e all'iniziativa del mutuatario.

Se così è – considerato peraltro che la penale per estinzione anticipata va corrisposta una sola volta ed è determinata in misura percentuale sul capitale restituito in anticipo indipendentemente dal momento della restituzione – ai fini della verifica a monte della eventuale usurarietà genetica del contratto, ancora una volta non si potrà procedere alla mera somma tra tale misura percentuale e quella che esprime (in relazione al periodo di tempo di un anno) il tasso di interesse (compensativo e moratorio).

L'incidenza della penale per estinzione anticipata piuttosto potrà essere valutata, ai fini dell'individuazione del TAEG e della sua conformità alla soglia di riferimento, esclusivamente a valle, dunque se e quando dovesse concretizzarsi l'ipotesi. Peraltro anche a tal fine non potrebbe procedersi ad una mera somma delle percentuali, ma occorrerebbe individuare il TAEG considerando per un verso l'intervallo di tempo in concreto trascorso tra l'erogazione del prestito e la sua restituzione e per altro verso il concreto ammontare delle somme corrisposte dal mutuatario fino al momento dell'estinzione in aggiunta al capitale, procedendo in caso di superamento del tasso soglia a una riconduzione del tasso effettivo entro tale limite (ragionando in termini analoghi a quelli relativi alla c.d. usura sopravvenuta).

La c.d. "usura sopravvenuta" si verifica allorché tassi di interesse pattuiti prima dell'entrata in vigore della l. 108/96 divengano usurari sulla base della disciplina sopravvenuta, oppure quando tassi di interesse pattuiti dopo l'entrata in vigore della legge nel rispetto delle soglie vigenti, divengano usurari per effetto dell'abbassamento delle soglie (che come sopra già accennato secondo il sistema delineato devono riflettere l'andamento del mercato).

In passato, parte della giurisprudenza di legittimità aveva affermato (cfr. in motivazione ex multis cass. Sez. I civ. n. 603/13) quanto segue.

“Con riferimento a fattispecie anteriore alla L. 108 del 1996 (disciplina 'anti - usura'), in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, del 20 gennaio 2020

legale, purché ciò avvenga in forma scritta: l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato. Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale. Al contrario, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato l'art. 1 L. n. 108 del 1996 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. N. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma e 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia".

La disposizione di cui al d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 conv. in legge 24/01 (secondo la quale "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento") precluderebbe soltanto, nel caso di sopravvenuta usarietà del tasso, l'applicazione della sanzione civile comminata dall'art. 1815 comma 2 secondo il quale non è dovuto alcun interesse. Restano invece estranei all'ambito di applicazione della disposizione di interpretazione autentica "gli ulteriori istituti e strumenti di tutela ... secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali" (cfr. sul punto anche Corte Cost. Sentenza n. 29/2002).

Continuerebbe ad avere rilievo dunque, anche dopo l'emanazione della disposizione di cui al d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, l'interpretazione della Suprema Corte che fa riferimento alla categoria della nullità parziale sopravvenuta per violazione di norme imperative, in base alla quale una clausola contrattuale, originariamente valida ed efficace ma che non abbia ancora esaurito i suoi effetti, non può continuare ad avere effetto, in contrasto con norme imperative sopravvenute come nel caso in cui in ragione del mutamento nel tempo dei tassi soglia gli interessi originariamente pattuiti diventino, nel tempo, usurari (cfr. Cass., 22 aprile 2000, n. 5286; Cass., 17 novembre 2000, n. 14899). Alle stesse conclusioni si giungerebbe, considerato il rilievo pubblicistico della disciplina dettata dalla l. 108/96, facendo riferimento agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Invero tali argomenti risultano superati dalla pronuncia delle sezioni unite (n. 24675/17) che ha escluso la correttezza della tesi della nullità parziale sopravvenuta della clausola e quella fondata sul canone della buona fede ex art. 1375 c.c., inidoneo a incidere sul piano dell'integrazione del contenuto del contratto. Residua tuttavia – alla luce della stessa pronuncia che sembra aver lasciato aperto uno spiraglio – la possibilità di ricorrere a "ulteriori istituti e strumenti di tutela ... secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali" (cfr. Corte Cost. Sentenza n. 29/2002).

Ciò posto, questo Tribunale osserva quanto segue.

Se è incontestabile (cfr. sez. un. già cit.) che "il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicché esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato" e che dunque la ratio della normativa dettata dalla l. 108/96 non è (come pure sostenuto da qualcuno) quella di calmierare il mercato del credito, è del pari innegabile che la suddetta normativa – che interviene contestualmente sul codice penale (art. 644 c.p.) e sul codice civile (art. 1815 co. 2^a c.c.) – sottende un interesse di carattere pubblicistico all'equilibrio del mercato del credito.

Considerata la centralità che assume il momento della pattuizione nel sistema delineato dalla disciplina in questione; non possono restare insensibili alle fluttuazioni del tasso soglia nel corso del tempo, le pattuizioni destinate a produrre effetti nel corso del tempo; dunque quelle

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, del 20 gennaio 2020

contenute nei contratti di durata, così come quelle, pure contenute in contratti istantanei quali quelli di mutuo, che non abbiano tuttavia esaurito i loro effetti al momento della stipula.

Il tasso soglia rappresenta infatti alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla ratio della disciplina e al suo tenore un limite di esigibilità della controprestazione pattuita – dunque una soglia massima invalicabile – il cui superamento si pone in contrasto con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione e rispetto al quale può richiamarsi l’art. 1339 c.c. in relazione all’art. 1374 c.c. che (a differenza dell’art. 1375 c.c. rispetto al quale i giudici di legittimità hanno escluso la correttezza del ragionamento) opera non già sul piano dell’esecuzione del contratto, quanto su quello dell’integrazione dei suoi contenuti (Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l’equità).

Il problema si pone dunque nei contratti di conto corrente – che sono contratti di durata – ma pure nei contratti di mutuo contenenti clausole di determinazione dei tassi in funzione di parametri destinati a mutare nel corso del tempo (c.d. mutui a tasso variabile), sebbene in concreto la variabilità la maggior parte delle volte assorbe gli effetti del calo dei tassi, sicché il fenomeno, di fatto, nei contratti di mutuo è destinato a incidere prevalentemente sul piano degli interessi di mora (che tuttavia a loro volta, per le considerazioni sopra esposte in ordine alla portata delle istruzioni di Banca d’Italia risultano in molti casi viziati geneticamente).

Sempre in ragione della centralità del momento e del contenuto della pattuizione, la questione non assumerà alcun rilievo con riferimento ai rapporti esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge o che siano comunque regolati da clausole che esauriscano i loro effetti al momento della stipula, rientrando tra questi – a parere del Tribunale – pure i contratti di mutuo a tasso fisso che sono contratti istantanei nell’ambito dei quali le clausole (nella specie quelle relative agli interessi), a differenza di quanto avviene nei mutui a tasso variabile, esauriscono i loro effetti al momento della pattuizione definendo integralmente il contenuto dell’obbligazione restitutoria, della quale la rateizzazione nel tempo rappresenta esclusivamente una modalità di adempimento.

Alla luce di quanto sopra osservato in ordine alla necessità di considerare, ai fini del TAEG dell’operazione, l’incidenza di tutte le voci di costo che non siano imposte e tasse; non può prescindersi dal fatto che, ove il mutuatario incorra in un ritardo nel pagamento delle rate, se e fino a quando non gli venga comminata la decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora decorreranno sull’intero importo delle rate, comprensive (come si è visto di una quota di capitale). Ciò comporterà all’evidenza un incremento del TAEG che tuttavia – tenuto conto delle considerazioni svolte in ordine alla natura di contratto istantaneo del contratto di mutuo e all’unicità dell’obbligazione restitutoria che, pure rateizzata, nel caso del tasso fisso è determinata in ogni suo aspetto al momento della pattuizione – andrà sempre individuato complessivamente, dunque considerando l’intero piano di ammortamento e all’esito della restituzione ed eventualmente, in caso di sfioramento del tasso soglia vigente all’epoca della pattuizione, ricondotto entro tale limite di esigibilità.

Nel caso di specie, il contratto di cui si controverte, stipulato in data 28.6.07, è garantito da ipoteca e prevede tassi (compensativo e di mora) fissi.

Rilevato che il tasso soglia all’epoca della sottoscrizione del contratto in questione, per i mutui ipotecari a tasso fisso, era pari rispettivamente all’8,58%; osserva il Tribunale che il tasso nominale relativo agli interessi compensativi al momento della pattuizione è pari al

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, del 20 gennaio 2020

6,4% e il TAEG (sostanzialmente sovrapponibile all'ISC) è pari al 6,86%, entrambi valori inferiori al tasso soglia. Va dunque escluso che ricorra, con riferimento al tasso compensativo, un'ipotesi di usura genetica.

Neppure può ravvisarsi un'ipotesi di usura sopravvenuta, dovendosi richiamare in proposito le considerazioni sopra svolte in ordine alla irrilevanza del fenomeno nei contratti di mutuo a tasso fisso.

A conclusioni differenti si deve giungere con riferimento al tasso di interesse di mora – pattuito nella misura di 2,5 punti percentuali in più “da sommare al tasso vigente applicato al rapporto” – pari, dunque, al momento della stipula all'8,9% e, pertanto, geneticamente usurario.

Dalla rilevata usurarietà originaria dei tassi di mora (che rende superflua qualunque verifica in ordine all'eventuale usura sopravvenuta) discende, alla luce dei principi sopra illustrati, che – ove dovesse incorrere nella decadenza dal beneficio del termine (della quale in atti, allo stato, non vi è prova) – il mutuatario dovrà corrispondere (oltre alle rate scadute e non pagate) il solo capitale residuo, né dovrà corrispondere interessi di mora in caso di ritardi ai quali non faccia seguito la decadenza dal beneficio del termine (rimessa all'iniziativa del mutuante).

In alcun modo risulta invece travolta, dall'accertata usurarietà del tasso di mora, la validità della clausola relativa al tasso compensativo, sicché le somme versate a tale titolo nel rispetto del piano di ammortamento, risultano ben pagate, con conseguente rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito.

Le spese – considerato l'accoglimento della domanda di declaratoria della nullità degli interessi di mora e tenuto conto delle incertezze della giurisprudenza di merito all'indomani della sentenza 350/13 della S.C., epoca di introduzione della causa – vanno compensate ex art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

- A) ACCERTA e DICHIARA che l'interesse di mora convenuto con il contratto di mutuo in essere tra le parti e sottoscritto in data 28.06.2007 è usurario e che nulla è dovuto a tale titolo;
- B) COMPENSA le spese di lite.
- C) RIGETTA ogni altra domanda.

Palermo, lì 20.1.20

Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*